

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Nuovo REGOLAMENTO INTERNO

Il presente documento, modificato in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica del 21 Novembre 2007, n. 235 deliberato dal Consiglio dei Ministri, dopo il parere favorevole del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e del Consiglio di Stato, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria, consta di due parti: nella colonna di sinistra riporta lo "Statuto delle studentesse e degli studenti", e nella colonna di destra il Regolamento Interno ad esso rapportato, che si propone di disciplinare la vita e le attività della Scuola secondaria di 1° grado.

Statuto delle studentesse e degli studenti	Regolamento Interno
Art.1 (Vita della comunità scolastica) 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'Ordinamento italiano. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua educazione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.	<i>Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.</i> <i>La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.</i> <i>La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.</i> <i>Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.</i> <i>La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.</i>

Art. 2 (<i>Diritti</i>)	Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione (solo superiori). Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.	<i>1. Gli alunni possono partecipare alle attività integrative facoltative e opzionali predisposte dal Collegio Docenti, sulla base delle proprie attitudini e dei propri interessi.</i> <i>2. Copia del presente documento, in versione sintetica, ma essenziale, verrà distribuita ad ogni studente all'inizio del primo anno di frequenza.</i> <i>3. Nel corso dell'anno scolastico, gli alunni e le famiglie saranno informati di ogni decisione che li riguarda personalmente o collettivamente, con opportuna comunicazione scritta.</i> <i>4. Gli studenti vengono informati sugli obiettivi da perseguire e sui criteri di valutazione adottati dai docenti.</i> <i>5. Gli strumenti di valutazione consisteranno in: prove orali, prove scritte, esercitazioni pratiche, test, questionari, ecc. i cui risultati saranno tempestivamente comunicati.</i> <i>6. I genitori potranno effettuare colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore di ricevimento settimanale. Saranno inoltre predisposti dal Collegio Docenti incontri con tutti gli insegnanti del Consiglio di classe.</i>

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.(solo superiori) 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.	<i>7. Il Collegio Docenti predispone progetti volti alla realizzazione dei punti b) e c)</i> <i>8. Gli ambienti della scuola sono rispondenti alle norme sulla sicurezza e sull'abbattimento delle barriere architettoniche, pertanto adeguati anche agli studenti con handicap.</i> <i>9. Sono presenti, oltre alla biblioteca e alla palestra, aule speciali, laboratori scientifici, informatici, linguistici, artistici, e musicali, dotati di strumentazione moderna.</i> <i>10. La scuola garantisce una stretta collaborazione con le organizzazioni territoriali che si occupano di problematiche giovanili, del disagio, dell'handicap e della assistenza psicologica del preadolescente.</i>
---	--

Art. 3 (Doveri)	Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.	<i>1. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni deve avvenire per classi, ordinatamente, con la vigilanza del docente dell'ultima ora e con la collaborazione del personale non docente.</i> <i>2. Gli alunni che frequentano la mensa scolastica, alle 13,10 dovranno uscire ordinatamente dalle proprie aule, radunarsi nell'atrio e raggiungere la sala mensa accompagnati dai docenti in assistenza mensa.</i> <i>3. Gli alunni sono tenuti ad adottare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico; per le lezioni di educazione fisica è previsto un abbigliamento idoneo che sarà comunicato dai docenti competenti.</i> <i>4. Gli alunni devono altresì osservare l'ordine e la pulizia personali.</i> <i>5. E' vietato fumare per tutti nelle aule e negli spazi comuni.</i> <i>6. Anche durante l'intervallo delle lezioni, che è di dieci minuti, gli alunni dovranno attenersi alle indicazioni del docente assistente e del personale ausiliario. Il personale docente dovrà vigilare all'interno della classe consentendo l'uscita degli alunni a piccoli gruppi, mentre il personale ausiliario vigilerà all'esterno, cioè nei corridoi e nei servizi;</i> <i>7. A scuola è vietato l'uso dei telefonini. Nel caso in cui gli alunni contravvenissero alla presente regola, il cellulare sarà sequestrato dal docente che lo consegnerà al Capo di Istituto al quale la famiglia dovrà rivolgersi per la restituzione.</i> <i>8. Gli alunni avranno cura di tutto l'arredamento e delle attrezzature dell'Istituto e rifonderanno i danni eventualmente arrecati in modo intenzionale o per trascuratezza.</i> <i>9. Non è consentito agli alunni utilizzare gli armadi di classe per scopi personali ed in particolare essi vi potranno depositare materiale, libri e quaderni solo se autorizzati dai docenti.</i>

Art. 4 (Disciplina) 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente	Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi <i>S1. Richiamo verbale.</i> <i>S2. Consegna da svolgere in classe.</i> <i>S3. Consegna da svolgere a casa.</i> <i>S4. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.</i> <i>S5. Ammonizione scritta sul diario dello studente.</i> <i>S6. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.</i> <i>S7. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni e impiego dello studente in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.</i> <i>S8. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.</i> <i>S9. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.</i> <i>S10. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato.</i> <i>Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.</i> Soggetti competenti ad infliggere la sanzione • <i>Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S6.</i> • <i>Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S7.</i> • <i>Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S8: viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori).</i> • <i>Il Consiglio di Istituto può irrogare la sanzione S9-S10 e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe che si è riunito e che propone tali sanzioni .</i> Modalità di irrogazione delle sanzioni • <i>Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le</i>
---	---

dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva	<i>proprie ragioni:</i> - verbalmente per le sanzioni da S1 a S7; - verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S8 o S9. • <i>Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.</i> • <i>Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.</i> • <i>Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.</i> • <i>La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:</i> - l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; - l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune; - l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; - la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. • <i>Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.</i> • <i>In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.</i> • <i>Durante i periodo di allontanamento fino a 15 gg. la scuola terrà i contatti con lo studente e la sua famiglia. Se la sospensione è superiore ai 15 gg. si deve, in collaborazione con i servizi sociali, predisporre un progetto di rieducazione e</i>
---	---

rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.	reinserimento dello studente. Corrispondenza mancanze sanzioni <i>Ritardi ripetuti da S1 a S6</i> <i>Ripetute assenze saltuarie da S1 a S6</i> <i>Assenze periodiche da S1 a S6</i> <i>Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S6</i> <i>Mancanza del materiale occorrente da S1 a S6</i> <i>Non rispetto delle consegne a casa da S1 o S5</i> <i>Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S7</i> <i>Disturbo delle attività didattiche da S1 a S8</i> <i>Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri da S1 a S8</i> <i>Violenze psicologiche verso gli altri da S5 a S8</i> <i>Violenze fisiche verso gli altri da S5 a S9</i> <i>Reati e compromissione dell'incolumità delle persone da S9 a S10.</i> <i>Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà, se ritenuto responsabile, porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.</i>
---	--

Art. 5 (Impugnazioni) 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che	Organo di garanzia e impugnazioni 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte del genitore, entro 15 gg. dall'irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola che è composto da: Dirigente Scolastico, un docente ed un genitore indicati dal Consiglio di Istituto. 2. L'Organo di Garanzia interno decide in via definitiva. 3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. 4. Il reclamo contro le violazioni del presente regolamento può essere presentato anche al Direttore dell'ufficio scolastico regionale
---	---

sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 5 bis (Patto educativo di corresponsabilità)	Patto educativo di corresponsabilità
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. ".	<i>Il Consiglio di istituto delibera il Patto educativo di corresponsabilità che viene allegato al Regolamento del Consiglio di Istituto.</i> <i>Tale Patto educativo:</i> <i>1. viene illustrato ai genitori e agli studenti che iniziano la frequenza alla scuola secondaria di 1° grado entro la fine del mese settembre di ogni anno,</i> <i>2. viene sottoscritto da studente e genitore entro la fine di ottobre secondo le modalità decise dal consiglio di classe.</i>